

a debito per prot. foto.  
dat. 26.5.09 n°  
Rgs 1774/03

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione I civile

Il Giudice dott.ssa Sangiovanni Luciana, nel giudizio iscritto al n Rg vol. 7689/09 ha emesso la seguente

**SENTENZA**

vertente

TRA

TRIBUNALE DI ROMA

207 Vol. vertente

n. 4078 Cronolog

808 rep.

che lo rappresenta e difende

E

MINISTERO DELL'INTERNO

OGGETTO: riconoscimento di protezione internazionale

**SVOGLIMENTO DEL PROCESO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ed in via subordinata le altre forme di protezione internazionale; assumeva di essere stato costretto a fuggire dal suo villaggio per ritorsione alla sua fede cattolica: è stato infatti falsamente accusato dal suo stesso nucleo familiare di aver sottratto l'oro al capo villaggio di fede animista che risulta anche essere lo zio del ricorrente; assumeva inoltre di essere stato detenuto in carcere per alcuni giorni (dove è stato torturato) e di essere stato aiutato a fuggire da un pastore cristiano;

radicatosi il contraddittorio il Ministero dell'Interno ometteva di costituirsi in giudizio e veniva dichiarato contumace;

è risultata fondata la sola domanda di protezione umanitaria, avendo il ricorrente sufficientemente e dettagliatamente spiegato i motivi che lo hanno costretto a fuggire dal Ghana, paese nel quale, ove dovesse farvi ritorno, non potrebbe ricevere alcuna forma di protezione;

nel caso di specie infatti, sussistono i presupposti di cui all'art 19 del Dlvo 286/98, in ragione dei motivi della fuga del ricorrente riconducibili alla sua condizione personale e sociale e alla sua fede cattolica, in contrasto con la religione animista professata dall'intero nucleo familiare al quale appartiene il ricorrente;

le circostanze in fatto dettagliate dal richiedente la protezione internazionale sin dalla sua audizione in sede di commissione territoriale (cfr. verbale in atti) sono state puntualmente confermate dall'istante nel corso del suo libero interrogatorio (dove ha esibito un documento di identità attestante la

2011

S

sua provenienza dal Ghana, cfr. doc. in atti ) e dalla documentazione  
versata in atti che attesa l'espletamento delle indagini nei confronti  
dell'istante ed il suo successivo rilascio a seguito di cauzione prestata dal  
pastore cristiano (cfr. doc in atti);

il rientro in Ghana del ricorrente, in un contesto sociale e familiare che non  
ha esitato a coinvolgerlo in una falsa vicenda di sottrazione dell'oro dal  
capo villaggio di fede animista per mera ritorsione alla diversa fede cattolica  
professata dall'istante , esporrebbe quest'ultimo ad un concreto pericolo di  
persecuzione per la scelta di aver voluto fuggire dal suo stesso nucleo  
familiare che lo ha ingiustamente perseguitato ;

spese compensate attesa l'ammissione al gratuito patrocinio ;

PQM

Dichiara il diritto della parte ricorrente nato  
al rilascio di un permesso di soggiorno per  
motivi umanitari ex art  
5 del Dlvo 286/98 ;  
Spese compensate ;

Roma 1/4/2011


Il Giudice



*Stancardi*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DEPARTAMENTO DI CANCELLERIA

Roma il 11 APR 2011



IL CANCELLIERE C2  
D.ssa Cecilia Tancredi

1 APR 2011